

PUBBLICAZIONE DEI DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEI DIRIGENTI MEDICI E SANITARI: AGGIORNAMENTO.

Cari Colleghi,

è riemersa in questi giorni, a seguito della pubblicazione dell'ordinanza del Tar Lazio il 19 settembre, la problematica in merito alla richiesta delle Amministrazioni di procedere alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti medici e sanitari, e dei loro congiunti.

Già in passato l'Anaa Assomed aveva sostenuto l'illegittimità di tale richiesta da parte delle Amministrazioni, invitando i propri iscritti a diffidare dal procedere ed inoltrando una richiesta di chiarimenti all'Autorità competente, l'ANAC, perché convinta della particolare rilevanza sul piano sociale, atteso che la pubblicazione delle predette informazioni comporta una notevole compressione del diritto alla riservatezza personale. La fondatezza del nostro rilievo era stata riconosciuta dal Tar Lazio che, con ordinanza cautelare del 2 marzo scorso, aveva sospeso "l'obbligo di provvedere alla pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti di cui all'art. 14 comma 1, lett. c) ed f) d.lgs. 33/2013, rispettivamente relativi ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici" ed a "diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società". In quell'occasione il Tar del Lazio aveva valutato come "consistenti" le "questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso" e "irreparabile" il "danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei dati per cui è causa".

A seguito di tale ordinanza l'Anac con delibera n. 382 del 12 aprile 2017, aveva sospeso l'adempimento dell'obbligo da parte delle Amministrazioni pubbliche di acquisire e pubblicare i dati patrimoniali per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore. Ciononostante alcune aziende sanitarie hanno proceduto lo stesso.

Con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, il Tar Lazio, sez. I quater, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma, ritenendo la questione non manifestamente infondata.

Sulla premessa che "i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza costituiscono il canone complessivo che governa l'equilibrio del rapporto tra esigenza, privata, di protezione dei dati personali, ed esigenza, pubblica, di trasparenza", il Tar ha ritenuto, quanto alla equiparazione dei dirigenti pubblici con i titolari di incarichi politici, originari destinatari della norma, "che i rapporti e le responsabilità che correlano, da un lato, i titolari di incarichi politici, dall'altro, i dirigenti pubblici, allo Stato e, quindi, ai cittadini, si collocano su piani non comunicanti, in un insieme che rende del tutto implausibile la loro riconduzione, agli esclusivi fini della trasparenza, nell'ambito di un identico regime". Ha aggiunto, altresì che "la pubblicazione sul web dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai dirigenti, ai coniugi e ai parenti entro il secondo grado, ove essi acconsentano, è indubbiamente foriera di usi da parte del pubblico che possono trasmodare dalla finalità della trasparenza, sino a giungere alla messa a rischio della sicurezza degli interessati".

Sugli obblighi di pubblicazione dei redditi dei dirigenti pubblici, compresi i Medici, deciderà pertanto la Corte Costituzionale.

Cordiali saluti.

Carlo Palermo
Vice Segretario Nazionale Vicario Anaa Assomed